



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2221 del 1997, proposto da:
Soc. Andrea di Bellarosa Maria Luisa & C. Snc, rappresentato e difeso dall'avv.
Maurizio Bigi, con domicilio eletto presso Marco Masetti in Bologna, via
Drapperie 1;

contro

Ministero Per i Beni Culturali ed Ambientali, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;

per l'annullamento

del decreto n.16417 del 17 marzo 1997 emesso dal Sig. Direttore Generale del
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali - Ufficio Centrale per i Beni
Architettonici, Archeologici, Artistici e Storici, mediante il quale sono state dettate
prescrizioni vincolative nei confronti dell'area attigua all'immobile denominato
"Teatro Ronci" (già vincolato ex artt. 1 e 2 legge n. 1089/39) sito nel Comune di
Mariano di Romagna sulla Via Roma, quale area di rispetto al suddetto teatro e in
affermata applicazione dell'art. 21 legge n. 1089/39

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni Culturali ed
Ambientali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2010 il dott. Alberto Pasi e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Società ricorrente è proprietaria del Teatro Ronci in Morciano di Romagna,
vincolato dal 1979 ex lege 1089/39, e riferisce di avere a suo tempo provveduto al
restauro del medesimo, interamente a sua cura e spese,.

Avendo richiesto all'amministrazione per i beni culturali parere preventivo per un
intervento edilizio esterno al perimetro del teatro ma in aderenza al medesimo,
finalizzato a dotarlo di camerini e servizi tecnologici necessari a renderlo fruibile,

insistente su area non vincolata, l'amministrazione, dopo avere comunicato il nominativo del responsabile del procedimento e richiesto integrazioni documentali, adottava l'impugnato decreto (16417/97 del Ministero per i beni culturali e ambientali) di vincolo indiretto su tale area retrostante il teatro, prescrivendo limitazioni di altezza ed estensione delle nuove costruzioni.

Ne seguiva l'odierno ricorso per omessa comunicazione dell'avvio procedimentale, omessa considerazione della domanda ricorrente, omesso esame diretto dello stato dei luoghi con conseguente difetto di istruttoria e motivazione, illogicità delle prescrizioni imposte.

L'avv. Maurizio Bigi è amministratore della società ricorrente, e, avendo a tale scopo la qualità necessaria, si è avvalso della facoltà di stare in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c. anziché conferire mandato ad altro difensore. Ciò giustifica la mancanza della procura speciale in calce o a margine del ricorso, mentre costituisce al più una mancanza di specificità ma non una inesattezza l'utilizzo, nell'epigrafe del ricorso, della formula generica riferita alla società, "dal medesimo rappresentata e difesa" senza la menzione della facoltà di esercitare personalmente la difesa tecnica.

Né occorre, per intraprendere la lite, una decisione collegiale del Consiglio di amministrazione della s.n.c. ricorrente, attesa la qualità di amministratore con firma disgiunta in capo all'avv. Bigi, ex art.4 dell'atto costitutivo della Società.

Va quindi disattesa l'eccezione di inammissibilità dedotta dall'Amministrazione resistente.

Nel merito, il ricorso è fondato.

Infatti il procedimento di vincolo indiretto, anche se, in fatto, ha preso le mosse dalla domanda di parere preventivo della ricorrente ex lege 1089/39, è procedimento d'ufficio e come tale necessita di previa comunicazione di inizio ex art. 7 della legge 241/90, talchè l'interessato non poteva prevederne l'attivazione per il solo fatto di avere richiesto un parere sulla compatibilità del progettato intervento con il vincolo diretto, preesistente, già imposto sul teatro.

L'Amministrazione non ha in alcun modo dimostrato una partecipazione del ricorrente al procedimento di vincolo indiretto, o una sua conoscenza del medesimo conseguita "aliunde". In particolare il doc. 11 della p.a., dalla stessa invocato, altro non è che la comunicazione del nominativo del responsabile del diverso procedimento a domanda attivato dalla Società, e nessuno dei documenti depositati reca alcuna informativa sulla apertura di un parallelo procedimento di vincolo indiretto (cui d'altra parte la ricorrente avrebbe avuto tutto l'interesse a collaborare, nella prospettiva di incidere, se non sulla emanazione del decreto di vincolo indiretto, sul contenuto delle prescrizioni, che sono tipica espressione di discrezionalità tecnica).

Correlativamente, il decreto impugnato e la presupposta relazione tecnico-scientifica non tengono in alcuna considerazione l'esistenza delle esigenze di rifunzionalizzazione del teatro mediante il progettato intervento edilizio, già

manifestate inequivocabilmente con la richiesta di parere preventivo; considerazione che invece sarebbe stata necessaria per rispettare il principio del "minor sacrificio possibile" dell'interesse del privato.

Il ricorso deve pertanto essere accolto, annullandosi per l'effetto l'atto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti della p.a.

Sono assorbite le censure esaminate.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Emilia Romagna, (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e , per l'effetto, annulla l'atto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti della p.a.

Condanna l'amministrazione resistente a rimborsare alla ricorrente le spese e gli onorari del giudizio, che liquida in complessivi euro 3500 (tremilacinquecento) oltre IVA e CPA di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Bruno Lelli, Consigliere

Alberto Pasi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 01/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)